

La RITA, rendita integrativa temporanea anticipata

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è uno strumento introdotto con la Legge n. 232/2016 (finanziaria 2017) insieme all'anticipo pensionistico APE volontaria e APE sociale per dare una risposta al tema della flessibilità in uscita divenuto sempre più strategico a seguito dell'inasprimento dei requisiti pensionistici voluto dalla Legge Fornero.

La RITA consente l'erogazione di un reddito da parte del Fondo pensione di iscrizione in attesa di raggiungere l'età pensionabile senza gravare sulle casse dello Stato.

Per la prima volta quindi, attraverso la RITA la pensione complementare assume una nuova veste venendosi a configurare come fonte di finanziamento ponte verso la maturazione dei requisiti per la pensione pubblica anziché come semplice integrazione alla stessa.

A differenza dell'APE volontaria, che consiste in un prestito bancario da restituire con un prelievo ventennale sulla pensione e dell'APE sociale che è una indennità di natura assistenziale erogata dallo Stato e destinata ad alcune categorie di lavoratori in condizione di difficoltà, la RITA fa ricorso al capitale accumulato dal lavoratore nei Fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva. La posizione accantonata presso il Fondo può, in sostanza, essere riscossa in anticipo, sia parzialmente, sia totalmente, a seconda delle esigenze dell'iscritto, sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria di vecchiaia.

La RITA avrebbe dovuto essere operativa dal 1° maggio 2017 sino al 31 dicembre 2018 come l'anticipo pensionistico, ma l'aver subordinato in prima battuta la concessione della rendita alla certificazione da parte dell'INPS dei requisiti per l'APE volontaria ha fatto sì che la mancata attuazione di quest'ultima misura abbia comportato l'impossibilità di accedere alla RITA.

La Legge di bilancio per il 2018 ha previsto nuove disposizioni in tema di RITA, stabilizzando lo strumento anche oltre il 2018, eliminando le restrizioni contenute nella Legge 232/2016 ed inglobando, inoltre, le modifiche apportate dalla Legge sulla concorrenza che nel corso del 2017 ha introdotto alcune disposizioni sulla previdenza complementare.

Più specificamente dal 1° gennaio 2018, i requisiti per accedere alla RITA sono:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla cessazione del lavoro (66 anni e 7 mesi per il 2018, 67 anni dal 2019);
- c) 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo pensionistico cui si chiede la RITA presenti al momento della domanda

e, alternativamente:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) disoccupazione, dopo la cessazione dell'attività lavorativa, per più di 24 mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione;
- d) almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Rispetto alle modalità di erogazione e ad altri aspetti relativi all'operatività dello strumento, la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione ha precisato che la RITA è percepita dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell'erogazione frazionata, in tutto o in parte, a scelta dell'iscritto, del capitale previdenziale accumulato (per il periodo considerato di massimo 5 o 10 anni in base ai requisiti sopra esposti).

COVIP puntualizza poi che l'iscritto al Fondo pensione può decidere quanta parte del montante accumulato chiedere a titolo di RITA, l'intera posizione oppure una parte, e che lo stesso resti investito nel comparto più prudente del Fondo a meno che l'interessato non effettui una scelta differente in fase di attivazione della rendita anticipata.

In ogni caso è ammessa la possibilità di modifica comparto in corso di erogazione, secondo le regole e decorrenze del singolo Fondo Pensione.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua – che continua ad essere gestita dal Fondo – l'iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 252/2005 e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, delle prestazioni in rendita e capitale.

Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione, compresa la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa. Ulteriori possibilità e modalità di revoca sono rinvenibili nella regolamentazione del singolo Fondo Pensione: in tali casi si interrompe l'erogazione frazionata del montante dedicato alla RITA e la posizione continua a seguire la fase di accumulo secondo le regole ordinarie.

Rispetto alla cadenza del frazionamento, è rimessa alla singola forma pensionistica la relativa definizione anche attraverso l'indicazione di più opzioni alternative. Tuttavia, tenuto conto della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito per i lavoratori non occupati e, come tale, da rendere fruibile con cadenza ravvicinata, COVIP ritiene che la periodicità non possa essere superiore ai tre mesi.

Per ciò che concerne la pignorabilità, COVIP puntualizza che la RITA è intangibile per i 4/5 al pari della prestazione in capitale/rendita e delle anticipazioni per spese sanitarie; inoltre, in caso di premorienza del beneficiario, le rate non erogate sono oggetto di riscatto da parte di eredi o beneficiari secondo la disciplina ordinaria di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 252/2005.

Sotto il profilo fiscale la RITA, esattamente come la prestazione pensionistica integrativa, presenta evidenti vantaggi per gli aderenti con un'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare antecedente il 1° gennaio 2007: **l'intero montante destinato all'erogazione in forma di RITA è infatti soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15%** ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%.

Infine, è importante evidenziare come, a seguito della revisione e messa a regime dello strumento dal 1° gennaio 2018, la Rendita Integrativa Anticipata possa essere cumulabile sia con l'APE volontaria sia con l'APE sociale consentendo pertanto al lavoratore di "mixare" varie possibilità. Si pensi ad esempio ad un lavoratore disoccupato. Questi potrebbe decidere di chiedere un prestito di entità minore tramite l'APE volontario e, contestualmente l'erogazione anticipata di una parte o l'intera pensione complementare a cui avrebbe diritto attraverso la RITA.

Una valutazione completa sull'interesse che tutti gli strumenti di flessibilità in uscita ad ora vigenti possono raccogliere, non può prescindere dall'attuale dibattito sulle misure pensionistiche volte al superamento della Legge Fornero, attraverso l'introduzione della c.d. quota 100, legata alla somma di contribuzione ed età, che consente di anticipare notevolmente l'accesso a pensione.